

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/DAF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Coppa Italia Primavera Women

Risultati gare del 1 e 2 Novembre 2025 - 2^a Giornata

Girone A

A.C. MILAN S.P.A.	S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.	11 - 0
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.	PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	0 - 1

Girone B

JUVENTUS F.C. S.P.A.	ACF FIORENTINA S.R.L.	5 - 2
NAPOLI WOMEN S.R.L.	TERNANA WOMEN S.R.L.	3 - 1

Girone C

GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.	F.C. COMO WOMEN S.R.L.	4 - 2
A.S. ROMA S.R.L.	U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.	3 - 0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 04 Novembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Coppa Italia Primavera Women

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 1 e 2 Novembre 2025

Per la gara F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. - PARMA CALCIO 1913 S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che dai documenti ufficiali della gara in questione, e in particolare dal referto dell'arbitro e dalla sezione "sostituzioni" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, emerge come la Soc. F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. abbia inserito in distinta e, nel corso della gara, impiegata la calciatrice MARIANI Gaia nata il 17/11/2010, subentrata al 27° del secondo tempo alla calciatrice Saragoni Alessia;

tenuto conto che il Regolamento della Competizione (regolamento Coppa Italia Primavera 2025-2026), pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 329/A del 19/6/2025, alla Lettera "L" punto n. 5 (Partecipazione delle calciatrici) dispone che "Potranno essere inserite negli elenchi di gara esclusivamente le calciatrici nate dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso. Ai campionati Primavera 1 è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Serie A Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F."; Disponendo, altresì, che "l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva";

rilevato che la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. in merito alla calciatrice MARIANI Gaia non abbia mai presentato alcune documentazioni né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Serie A Femminile;

rilevato che, pertanto la partecipazione alla gara della calciatrice MARIANI Gaia violi le disposizioni regolamentari dell'art. 34 N.O.I.F. comma 3, e del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 329/A del 19/6/2025;

ritenuto che tale condotta determina l'applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

rilevato altresì che il punteggio conseguito sul campo dalla Soc. PARMA CALCIO 1913 S.R.L.(1-0) non sia alla stessa più favorevole e che pertanto, in applicazione della predetta norma del CGS, occorre disporre la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in luogo del risultato effettivo, e la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. dovrà essere sanzionata anche con un'ammenda, la quale deve essere determinata in relazione alla gravità del fatto, in quanto trattasi di norma a tutela della salute delle calciatrici giovani, in assenza di certificazione medica che ne attesti la raggiunta maturità psico-fisica;

ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, deve essere sanzionato anche il Sig. Alberto CAPPELLUTI VITTORI, dirigente accompagnatore della Soc. F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., per avere consentito l'impiego nella gara in questione di una calciatrice che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte.

Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 66, comma 1, lett. a) CGS,

P.Q.M.

a) delibera di infliggere alla Soc. F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la sanzione di € 500,00

b) commina al dirigente accompagnatore Alberto CAPPELLUTI VITTORI (Soc. F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.) l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 12 novembre 2025.

A CARICO DEI TECNICI

AMMONIZIONI

Prima Sanzione Diffida

MANDELLI MARCO (F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.)

A CARICO DELLE CALCIATRICI

NON ESPULSO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

IAVARONE SARA (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.)

Già diffidata (Seconda sanzione)

STRECAPEDE CELESTE MARIA (F.C. COMO WOMEN S.R.L.)

Già diffidata (Seconda sanzione)

AMMONIZIONI

Prima Sanzione Diffida

BREVI PENELOPE (F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.)

CACACE VIOLA (A.S. ROMA S.R.L.)

CECCHINI MIRIAM (TERNANA WOMEN S.R.L.)

CRIPPA ALESSIA (F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.)

D'ANGELO ORSOLA (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

DE GREGORIO VITTORIA (ACF FIORENTINA S.R.L.)

GHERA ELISA (S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.)

MARIANI GAIA (F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.)

SARANITI AURORA (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.)

SARTI ALESSIA (ACF FIORENTINA S.R.L.)

SECCACINI GINEVRA (TERNANA WOMEN S.R.L.)

URSILLO LUDOVICA (F.C. COMO WOMEN S.R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi del C.G.S. e del Comunicato Ufficiale 82/A del 30 ottobre 2025.

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 4 Novembre 2025

IL SEGRETARIO
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE
Federica Cappelletti